



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8996/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Promozione del pluralismo e della libertà di informazione mediante iniziative di sostegno, di qualificazione e di valorizzazione dell'attività di comunicazione in ambito regionale" (Reg.Gen.n.370)

Ad iniziativa dei Consiglieri Casillo, Valiante, Ascianto Della Ratta, Scala.
Depositata il 4 settembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTI l' articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **24 SET. 2008**

IL PRESIDENTE
Alfina



Consiglio Regionale della Campania


VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Promozione del pluralismo e della libertà di informazione mediante iniziative di sostegno, di qualificazione e di valorizzazione dell’attività di comunicazione in ambito regionale.”

Ad iniziativa dei Consiglieri F.Casillo, G.Valiante, M.Ascierto della Ratta, A.Scala

Ruolo Generale n.370



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2008.0008996/A

Del: 04/08/2008 10.48.40


Da: CR A. SERASS



VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**PROMOZIONE DEL PLURALISMO E DELLA LIBERTA'
D'INFORMAZIONE MEDIANTE INIZIATIVE DI SOSTEGNO, DI
QUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE IN AMBITO REGIONALE**

A iniziativa dei Consiglieri

(CASILIA) Carlo Franceses
P.D.
(VALIANTE) 
P.D.

(M. ASCIERTO) 
(A. SCALIA) 
(S. S. S.) 

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 370



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge: «Promozione del pluralismo e della libertà d'informazione mediante iniziative di sostegno, di qualificazione e di valorizzazione dell'attività di comunicazione in ambito regionale»

RELAZIONE

Il mercato dell'informazione e dell'editoria in Campania non è indenne dagli effetti generalizzati della crisi economica. Per questo si rende necessario adottare tutte le misure possibili per rigenerare il vasto e variegato panorama dell'informazione in ambito regionale, caratterizzato dalla presenza di decine di quotidiani e di periodici, di numerose televisioni e radio private, di agenzie di stampa e testate online.

A tal proposito, la presente Proposta di Legge intende promuovere e sostenere il pluralismo e la libertà d'informazione mediante iniziative di sostegno e di valorizzazione dell'attività di comunicazione. Sono oggetto delle legge: la regolamentazione, nei limiti delle materie riservate allo Stato, della comunicazione e dell'informazione; il sostegno alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della regione Campania; il sostegno all'informatizzazione della rete di vendita dei prodotti editoriali; l'ottimizzazione e l'eventuale delocalizzazione dei siti ricadenti nel territorio regionale previsti dal Piano di Assegnazione delle Frequenze approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ottica dello sviluppo e la conversione al digitale; il controllo, la ripartizione ed il coordinamento dell'allocatione delle risorse destinate all'attività istituzionale d'informazione e di comunicazione della Regione Campania e degli enti locali della Regione tra i diversi mezzi di comunicazione.

Altro passaggio saliente del testo della legge è l'istituzione del Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania, diviso nelle seguenti sezioni: imprese di telecomunicazioni; agenzie di stampa; emittenti radiotelevisive; emittenti radiofoniche; imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici, anche in via telematica; fornitori di contenuti; fornitori di servizi di comunicazione elettronica; imprese che forniscono servizi editoriali; imprese produttrici di programmi radiotelevisivi; imprese fornitrici di servizi e prodotti specializzati.

**Norme in materia di ordinamento della
comunicazione**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a series of loops and a long, sweeping tail that extends upwards and to the right.

Titolo I

Norme in materia di ordinamento della comunicazione

Capo I


Principi generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.', located in the bottom right corner of the page.

Articolo 1

(Finalità)

Con la presente legge la Regione Campania, nel quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce delle modifiche del titolo V della Costituzione e del disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 01 luglio 2002 interviene al fine di qualificare, promuovere e sostenere il pluralismo e la libertà d'informazione mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dell'attività di comunicazione in ambito regionale.



Articolo 2

(Oggetto della legge)

Sono oggetto della presente legge:

- a) la regolamentazione, nei limiti delle materie riservate allo Stato, della comunicazione e dell'informazione;
- b) il sostegno alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della regione Campania;
- c) il sostegno all'informatizzazione della rete di vendita dei prodotti editoriali;
- d) l'ottimizzazione e l'eventuale delocalizzazione dei siti ricadenti nel territorio regionale previsti dal Piano di Assegnazione delle Frequenze approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ottica dello sviluppo e la conversione al digitale;
- e) il controllo, la ripartizione ed il coordinamento dell'allocazione delle risorse destinate all'attività istituzionale d'informazione e di comunicazione della Regione Campania e degli enti locali della Regione tra i diversi mezzi di comunicazione;



4

Articolo 3

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «operatore di rete», il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti. agli utenti dei blocchi di diffusione;
- b) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- c) «reti di comunicazioni elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;



- d) «frequenze funzionali», le frequenze funzionali alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di telecomunicazioni;
- e) «ambito locale», il territorio o porzioni del territorio della Regione Campania;
- f) «sistema di accesso condizionato», qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
- g) «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi- dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
- h) «fornitore di servizi»: il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.



6

- i) «rete radiotelevisiva via cavo», ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico attraverso tecnologia analogica;
- l) «piani industriali e finanziari», tutti gli elementi economico-finanziari che caratterizzano l'attività passata e futura delle emittenti che concorrono al rilascio di provvedimenti abilitatori;
- m) «Autorità nazionale», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;
- n) «emittente radiotelevisiva», il soggetto che diffonde programmi televisivi e radiofonici con qualunque mezzo;
- o) «Co.Re.Com.», Comitato regionale per le comunicazioni, istituito con legge regionale 1 luglio 2002, n. 9. Trattasi di un organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che assicura, a livello territoriale, le funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni;
- p) «programmi televisivi numerici o palinsesti» l'insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio;
- q) «programmi dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
- r) «blocco di diffusione»: l'insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e




comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;

s) «capacità trasmissiva» : numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

t) «piano nazionale delle frequenze», di seguito denominato PNAF: Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva elaborato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui al DL 68 del 30 /10/1998,

u) «testo unico della radiotelevisione» : il testo normativo contenente i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by several vertical and diagonal strokes.

Articolo 4

(Disciplina regionale)

1. La disciplina regionale in materia di ordinamento della comunicazione è approvata nel rispetto della normativa dell'Unione europea, delle regole predisposte in materia di telecomunicazioni dagli organismi internazionali e assunte dall'Unione europea e dallo Stato italiano, della normativa statale di principio in materia di ordinamento della comunicazione e di ogni altra normativa di principio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, collabora con lo Stato per un'effettiva armonizzazione della disciplina regionale con quella di principio statale e per l'adempimento della normativa comunitaria ed internazionale.

3. La politica regionale in materia di comunicazione è in via prioritaria rivolta al cittadino, principale destinatario dei servizi forniti attraverso qualunque mezzo di comunicazione ed in particolar modo tutela i minori, la dignità dell'uomo, la diversità culturale, il diritto allo sviluppo della personalità e del lavoro attraverso le comunicazioni, favorisce il pluralismo e la libertà di espressione sotto il profilo attivo e passivo ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

4. La Regione favorisce lo sviluppo nel territorio regionale delle imprese e degli altri soggetti della comunicazione, tenendo conto e nel rispetto, in particolare, della disciplina europea sugli aiuti di Stato e della competenza che la Costituzione repubblicana attribuisce allo Stato in materia di



concorrenza. La Regione non esercita direttamente attività di comunicazione ma ricorre ai mezzi di comunicazione di massa presenti sul territorio.


5. La Regione ed il Co.Re.Com., nell'ambito delle competenze e dei limiti definiti dalle leggi regionali, prevedono ed adottano procedure semplificate per lo svolgimento delle attività attinenti all'ordinamento della comunicazione in un'ottica di armonizzazione comunitaria.

6. La Regione., ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177 recante il "Testo unico della radiotelevisione" esercita la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

a) la trasmissione di programmi per la diffusione radiotelevisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale deve avvenire nelle bande di frequenza previste dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze;

b) il rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) il rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale deve avvenire secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del




soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale. Il titolare della licenza di operatore di rete radiotelevisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi radiotelevisivi di cui alla licenza rilasciata.

11
Calli

Capo II

Autorizzazioni e licenze

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the page number.

Articolo 5


(Registro degli operatori della Comunicazione)

E' istituito il Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania.

Il Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania è diviso nelle seguenti sezioni:

- a) imprese di telecomunicazioni;
- b) agenzie di stampa;
- c) emittenti televisive;
- d) emittenti radiofoniche;
- e) imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, diffusi anche in via telematica;
- f) fornitori di contenuti;
- g) fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- h) imprese che forniscono servizi editoriali;
- i) imprese produttrici di programmi radiotelevisivi;
- j) imprese fornitrici di servizi e prodotti specializzati.

Sono tenute all'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione, le imprese che operano nelle sezioni dinanzi indicate con le lettere da a) ad j) e che operano da almeno tre anni nella Regione Campania e che rispondono ai seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:



non siano collegate o controllate, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 5 agosto 1981 con imprese che non rispondono ai requisiti di cui ai successivi tre punti;

- abbiano sede legale in Campania;
- il capitale sociale sia detenuto direttamente o indirettamente per almeno il 75% da soggetti che abbiano sede legale in Campania da almeno tre anni;
- la cui produzione sia rivolta per almeno il 90% alla popolazione residente nella Regione Campania o abbia, per almeno il 90% ad oggetto informazione a carattere locale.

Eventuali variazioni o modifiche degli assetti societari devono essere comunicati al Registro. entro 60 giorni.

Il Co.Re.Com entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ascoltate le associazioni locali di categoria più rappresentative, adotta il regolamento di funzionamento del Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania.

Per associazioni locali rappresentative si intendono quelle aventi sede legale in Campania e che abbiano almeno trenta associati iscritti o iscrivibili al Registro degli operatori della Comunicazione in Campania.

Articolo 6

Piani di assegnazione delle frequenze nel settore radiotelevisivo e radiofonico.

(Catasto regionale delle frequenze)

La Regione partecipa al Piano di ripartizione delle frequenze e ai Piani nazionali di assegnazione delle frequenze e attua quelli approvati dalla normativa nazionale.

A tale fine, la Regione può esprimere pareri al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità nazionale, nonché nelle sedi previste dalla normativa nazionale: Commissione per l'assetto radiotelevisivo.

I pareri sono espressi con delibera dal Co.Re.Com. e tengono conto delle norme di principio e dei requisiti definiti dalla normativa comunitaria e statale

Il parere tiene conto, in particolare, dei seguenti parametri:

- localizzazione e disciplina della condivisione dei siti;
- condivisione degli impianti nei limiti tecnologici consentiti;
- riduzione dell'impatto ambientale sia con riferimento al paesaggio che alla salute pubblica;
- sviluppo delle nuove tecnologie in termini di infrastrutture e reti;
- incremento dei posti di lavoro.

15


Articolo7

(Condivisione dei siti e degli impianti)

Al fine di ridurre l'impatto paesaggistico e l'inquinamento elettromagnetico degli impianti, i licenziatari possono condividere i siti sulla base dei principi e delle indicazioni fornite dal Co.Re.Com. con propria delibera, tenuto conto della disciplina comunitaria e nazionale e acquisito il parere delle associazioni di categoria locali più rappresentative.

La Regione favorisce, nell'ambito della razionalizzazione ed ottimizzazione dei siti e degli impianti, il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori da parte degli enti locali.

Al fine del controllo dell'inquinamento elettromagnetico, la Regione provvede, a spese proprie, alle verifiche degli impianti, anche presso le sedi del licenziatario. La licenza deve prevedere quale condizione speciale il libero accesso degli incaricati al controllo.



Articolo 8

(Autorizzazione per i fornitori di contenuti televisivi e radiofonici)

Il Co.Re.Com. rilascia l'autorizzazione per la fornitura dei programmi televisivi e radiofonici, anche con sistema di accesso condizionato, destinati alla diffusione sul territorio regionale o in porzioni di esso, a prescindere dalle tecnologie di diffusione.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni verranno determinate con delibera del Co.Re.Com., sentito il parere delle associazioni di categoria locali più rappresentative.



Articolo 9

(Autorizzazione per i fornitori di servizi)

Il Co.Re.Com, rilascia l'autorizzazione per la fornitura di servizi che siano diffusi attraverso reti regionali o in porzioni di esse.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni verranno determinate con delibera del Co.Re.Com., sentito il parere delle associazioni di categoria locali più rappresentative.




Articolo 10

(Semplificazione delle procedure e dei controlli)

La Regione Campania promuove accordi con le altre regioni al fine di semplificare procedure e sistemi di controllo dei richiedenti e dei destinatari dei provvedimenti abilitatori.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione della domanda presentata al Co.Re.Com. a cui si possono richiedere, entro il predetto termine, e per una sola volta, le integrazioni e chiarimenti, che dovranno essere forniti entro i 15 giorni successivi. In tal caso il termine di 60 giorni si intendono interrotti.

Trascorsi i 60 giorni dalla presentazione della domanda o dall'avvenuta integrazione, l'autorizzazione si intende rilasciata.



Capo III

Sviluppo della società dell'informazione in Campania

Articolo 11

(Principi e finalità)

La Regione Campania favorisce lo sviluppo della società dell'informazione attraverso i mezzi di comunicazione locale, al fine di tutelare le diversità di qualsiasi matrice, il pluralismo dell'informazione ed il contatto con i cittadini della Regione.

Articolo 12

(Misure di sostegno)

Al fine di stimolare lo sviluppo dei contenuti e di stimolare distretti settoriali della comunicazione sono concessi contributi in misura pari al 40% dei costi sostenuti per la realizzazione di prodotti editoriali, diffusi in qualsiasi forma, prodotti congiuntamente da almeno quindici imprese o consorzi costituiti da almeno quindici imprese iscritte al Registro degli operatori della comunicazione in Campania.

E' inoltre previsto il rimborso del 40% delle spese sostenute per l'acquisto di servizi di supporto alla produzione, la cui fornitura sia effettuata da imprese con sede legale in Campania, iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania, e sia richiesta da almeno trenta imprese iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania. (individuare capitolo di spese).

I progetti di cui al primo comma devono prevedere un investimento complessivo non inferiore a 500 mila euro e non superiore ai 2,5 mni di euro. Le imprese partecipanti al progetto devono garantire mezzi propri per almeno il 40% del fabbisogno complessivo, I progetti verranno presentati sulla base di bandi semestrali, del Co.Re.Com., sulla base dei seguenti parametri: a) solidità delle imprese partecipanti al progetto; b) impatto occupazionale; c) qualità del prodotto ed impatto sul pluralismo; d) qualità del progetto di fattibilità che deve essere certificato da società che abbia specifiche competente in questo settore e da società di revisione iscritta alla Consob.

I contributi di cui al secondo comma non possono superare il valore di euro 15.000 per impresa per ogni esercizio.

Al fine di favorire l'accesso al credito degli operatori della comunicazione è istituito un Fondo di garanzia per mutui e finanziamenti contratti dalle imprese iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania. L'importo della garanzia non può superare il valore di 3 mni di euro ad impresa. Sono finanziabili: i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva, di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, la delocalizzazione degli impianti radiotelevisivi, anche con riferimento a sistemi di trasmissione di dati attraverso canali satellitari ed in banda larga ed al passaggio alla trasmissione in digitale cui sono soggette le emittenti radio-televisive; per l'acquisto di fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività sociale; per la costituzione di scorte e per la ricomposizione del debito dal breve al medio-periodo. Per le sole cooperative giornalistiche costituite ai sensi dell'art. 5 della legge 416/81 il mutuo può essere contratto anche per sostenere le spese di gestione e di esercizio.

Al fine di garantire lo sviluppo della rete di vendita sono concessi contributi pari al 30% dei costi sostenuti per l'informatizzazione delle edicole. Detti contributi sono concessi su progetti che devono coinvolgere almeno 150 punti vendita ed in misura non superiore ad euro 10.000 per punto vendita.

Al fine di favorire la crescita delle professionalità nel settore, la Regione Campania concede un contributo pari all'80% dei costi sostenuti dalle imprese iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania per la formazione professionale del proprio personale. Detto contributo è

concesso anche per l'accesso a corsi di formazione professionale da parte di persone fisiche in possesso di lettera di intenti di assunzione da parte di impresa iscritta al Registro degli operatori della Comunicazione in Campania. Sono finanziabili esclusivamente i corsi effettuati dalle Università o da Consorzi costituiti da almeno 15 imprese iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania. Gli interventi sono concessi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e della relativa normativa regionale di attuazione. Il finanziamento per ogni progetto di formazione non potrà superare il valore di euro 250 mila.

La Regione Campania, entro sei mesi dalla presente legge, predispone un piano regionale dei siti, adeguandolo al piano nazionale, favorendo la condivisione degli impianti, lo sviluppo delle nuove tecnologie e la tutela della salute pubblica. A favore delle imprese che si adeguano al piano regionale dei siti e che condividono con almeno altre tre imprese le infrastrutture trasmissive di trasmissione, sono concessi contributi pari all'80% dei costi sostenuti per gli investimenti connessi all'adeguamento.

Condizione per l'accesso a tutti i benefici previsti dalla presente legge è il rispetto delle norme in materia di lavoro, delle norme speciali in materia di comunicazione, del regolare versamento dei contributi previdenziali e del regolare pagamento degli oneri tributari.

Articolo 13
(Agenzie di stampa)

La Regione garantisce alle imprese iscritte al Registro degli operatori della comunicazione in Campania che ne facciano richiesta e che ne abbiano i requisiti l'accesso ai servizi di agenzie di stampa nazionali e locali.

Le modalità di intervento verranno stabilite con decreto del Co.re.com., acquisito il parere delle associazioni di categoria locali più rappresentative, sulla base dei seguenti parametri.

- 1) Ogni impresa con oltre dieci dipendenti può richiedere la fornitura di due abbonamenti con agenzie nazionali e due abbonamenti con agenzie locali.
- 2) Ogni impresa con un numero di dipendenti compresi tra nove e due può richiedere la fornitura di un abbonamento con agenzie nazionali ed un abbonamento con agenzie locali.

Le agenzie nazionali, classificate secondo la normativa vigente, devono fare richiesta di accredito presso il Co.re.com. e devono ricevere richiesta di abbonamento da almeno venticinque imprese iscritte al Registro degli operatori della Comunicazione in Campania.

Le agenzie locali, classificate secondo la normativa vigente, devono fare richiesta di accredito presso il Co.re.com. e devono ricevere richiesta di abbonamento da almeno dieci imprese iscritte al Registro degli operatori della Comunicazione in Campania, cui devono essere iscritte e devono avere almeno due giornalisti assunti con contratto a tempo pieno.

Tutte le imprese che fruiscono delle agevolazioni di cui al presente articolo devono garantire alla Regione l'utilizzo dei mezzi di comunicazione in occasione di manifestazioni o eventi di particolare impatto di esigenze di comunicazione di emergenza e di protezione civile.

Articolo 14

(Quote degli investimenti in comunicazione istituzionale)

La Regione Campania favorisce la diffusione e la comunicazione della propria attività attraverso i mezzi delle imprese iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania. Per tale motivo, per almeno il 70% i budget per la diffusione di messaggi pubblicitari e per la pubblicità istituzionale, compresi i costi per sponsorizzazione, della Regione Campania e degli enti locali della Regione devono essere programmati, nel rispetto della legislazione vigente, sui prodotti realizzati da imprese iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in Campania, che operano nel territorio da almeno tre anni e che rispondano ai requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 13.

La Regione si adopera altresì affinché gli Enti territoriali, province, comuni, ecc, ottemperino agli obblighi della vigente normativa;

Il costo degli spazi sui diversi mezzi di comunicazione sarà unico per ogni tipologia di mezzi e sarà determinato annualmente dal Co.re.com., ascoltate le associazioni locali di categoria più rappresentative, sulla base della media, ponderata per diffusione, dei listini prezzi della pubblicità commerciale adottati da ciascun mezzo. Le imprese editoriali, dal loro canto, devono garantire che il costo netto dell'inserzione non sia superiore all'80% del proprio listino.

La Regione stipula convenzioni con agenzie di stampa locali, operanti da almeno tre anni, e iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione in

Campania, con imprese radiotelevisive ed imprese editrici di quotidiani, anche telematici, che rispondano, sotto il profilo dell'anzianità, agli stessi requisiti delle agenzie di stampa per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi di interesse regionale.

Articolo 15

(Piano annuale degli investimenti in comunicazione istituzionale)

Al fine di garantire la trasparenza delle modalità di esecuzione di quanto previsto dal precedente articolo, al bilancio annuale sono allegati i Piani di riparto delle spese per le attività di comunicazione di cui al precedente articolo.

Il piano annuale di riparto delle spese per attività di informazione e comunicazione prevede le modalità di impiego delle risorse, assicurando, comunque, pur nella specificità delle prestazioni oggetto del programma, trasparenza nella loro gestione. Per tale ragione il piano deve evidenziare, per singolo centro di spesa l'onere complessivo sostenuto nell'esercizio, le modalità di spesa e la ripartizione delle spese tra i vari mezzi di comunicazione.

I criteri di ripartizione saranno fissati con apposito regolamento approvato dal Co.Re.Com., sentite le associazioni di categoria locali più rappresentative.

Nel principio di trasparenza, le imprese beneficiarie delle quote di cui al precedente articolo devono garantire la pubblicazione o la diffusione del piano annuale integrale a proprie spese.

Articolo 16

(Commissione per le comunicazioni)


Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale una commissione tecnica, che sarà così composta:

- a) Il Presidente del Co.re.Com. della Campania.
- b) Un delegato del Consiglio Regionale;
- c) Un delegato della Giunta Regionale;
- d) Un delegato del Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Campania;
- e) Un delegato dell'Associazione napoletana della stampa campano;
- f) Un esperto di informazioni nelle imprese editoriali;
- g) Un delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per l'editoria e per l'informazioni;
- h) Un delegato del Ministero delle Comunicazioni;
- i) Un delegato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- j) I delegati delle associazioni di categoria locali più rappresentative così come previsto dall'art.5.

La Commissione, presieduta dal Presidente del Co.Re.Com o da un suo delegato, nomina nel suo seno un coordinatore ed un segretario, avvalendosi per il suo funzionamento, del personale del Co.re.Com..

La Commissione:

- valuta la meritevolezza delle imprese e dei consorzi richiedenti contributi o sostegni e controlla la rispondenza dei progetti presentati con le finalità della presente legge;
 - verifica l'applicazione della normativa ne segnala le violazioni, espleta funzioni propositive nell'ottica del miglioramento delle finalità della presente legge;
 - controlla la regolare tenuta del Registro Regionale delle imprese editrici di quotidiani e periodici;
 - esprime un parere sul piano di cui al precedente articolo 16;
- svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale.



Articolo 17

(Iniziativa a favore della diffusione dell'informazione nelle scuole)

La Regione concorre a promuovere la diffusione, nelle scuole medie e medio superiori, di periodici e quotidiani di interesse nazionale e soprattutto locale nonché la produzione da parte degli studenti di giornali di classe e d'istituto nonché di servizi giornalistici e reportage radiotelevisive multimediali.

La scelta dei quotidiani e dei periodici è effettuata dagli organismi collegiali delle scuole in modo da consentire la più ampia possibilità di confronto tra le diverse testate e di assicurare a ciascuna classe dei singoli istituti l'acquisto di almeno un quotidiano e un periodico fino ad un massimo di tre. Deve essere data priorità ad i prodotti delle imprese iscritte al Registro di cui all'articolo 5.

Gli organismi collegiali delle scuole interessati trasmettono ai Comuni, entro il 20 settembre di ogni anno, la domanda di contributo, corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici.

I Comuni trasmettono al Co.re.com. entro il 31 ottobre di ogni anno le proposte di assegnazione effettuate in base alla popolazione scolastica.

Il Co.re.com. entro il 30 novembre di ogni anno assegna i contributi ai Comuni, che provvedono all'erogazione.

Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge, nell'ambito di quest'iniziativa, devono garantire la fornitura dei propri prodotti ad un prezzo non superiore al 50% del prezzo.

Il Co.re.com. può attivare iniziative ulteriori volte a sostenere la diffusione dell'informazione nelle scuole, in accordo con la Commissione di cui l'articolo precedente ed utilizzando eventuali residui attivi.

Articolo 18

(Norma finanziaria e finale)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.
2. La presente legge regionale sarà public atra nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

